Penale Ord. Sez. 7 Num. 808 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
Data Udienza: 16/12/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N. IL

avverso l'ordinanza n. 17/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/05/2015

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO IN FATTO

- che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Milano giudicava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da contro il giudice monocratico del Tribunale di Milano, dott. , nel procedimento RG Tribunale , nel quale il ricusante riveste la qualità di imputato;
- che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto redatto e sottoscritto personalmente, deducendo che la decisione del giudice di non ammettere l'esame dell'imputato rappresenta una anticipazione di giudizio e che comunque a seguito della lettura di una perizia nella quale si legge che la dott.ssa è diventata oggetto di rabbia da parte dell'imputato ha certamente perso la propria serenità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché anche in questa sede l'imputato non chiarisce perché una decisione processuale quale quella di non ammettere l'esame dell'imputato (che peraltro la Corte territoriale esclude, essendosi il giudice limitato ad invitare l'imputato a rendere dichiarazioni spontanee) comporti una anticipazione di giudizio;
- che le ulteriori doglianze riguardanti l'inimicizia del magistrato sono meramente assertive, ed esprimono, come osservato dalla Corte territoriale, solo delle generiche preoccupazioni dell'imputato più che delle reali ragioni di ricusazioni;
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015

Il consigliere estensore Il presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale